

del 16 novembre 2022

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
FAMIGLIA CANOSSIANA "NUOVA PRIMAVERA" ODV**

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di novembre (4 novembre 2022) alle ore 18.00 (diciotto) in Verona (VR) frazione Parona, via Fratelli Alessandri n.28.

SI É RIUNITA

In sede ordinaria l'Assemblea dell'associazione FAMIGLIA CANOSSIANA "NUOVA PRIMAVERA" - ODV con sede in Verona (VR), frazione Parona, via Fratelli Alessandri n 28, codice fiscale 93130760239, Ente iscritto al registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato al n. VR0534 dal 12 maggio 2000 e all'anagrafe ODV, per discutere e deliberare in sede ordinaria sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dell'art. 11 dello Statuto a seguito di segnalazione dell'Ufficio Regionale del RUNTS;
2. Aggiornamento su attività e progetti dell'Associazione e dell'Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera;
3. Varie ed eventuali.

Funge da segretario verbalizzante il Sig. ALBERTI Andrea.

É PRESENTE

- VEZZELLI Stefano nato a Verona (VR) il 28 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

- VEZZELLI Stefano nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, assume la presidenza dell'assemblea per designazione unanime degli intervenuti.

- Lo stesso VEZZELLI Stefano nella qualità di Presidente del Consiglio di Gestione,

CONSTATA E FA CONSTARE

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, per la data odierna alle ore 18.00 (diciotto) mediante lettera a mano consegnata a tutti gli associati;

- che sono presenti in proprio e/o per delega n. 28 (ventotto) associati, su un totale di n. 119 (centodiciannove) aventi diritto al voto, compreso sè medesimo, come da elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" ;



- che per il Consiglio di Gestione sono inoltre presenti,
 - ALBERTI Andrea, nato a Soave (VR) il 14 febbraio 1973, codice fiscale LBRNDR73B14I775V nella qualità di Tesoriere – economo;
 - MACCINI Sara, nata a Verona il 5 giugno 1995, codice fiscale MCCSRA95H45L781R nella qualità di Segretario;
 - RIGHETTI Michele, nato a Negrar (VR) il 14 marzo 1965, codice fiscale RGHMHL65C14F861G nella qualità di consigliere;
 - KUJUR SAROJ, nata in India il 28 ottobre 1977, codice fiscale KJRSRJ77R68Z222S nella qualità di consigliere;
 - PRISCO Tommaso, nato a Negrar (VR) il 23 maggio 1991, codice fiscale PRSTMS91E23F861B nella qualità di consigliere;
 - risulta assente giustificata BELLORIO Lorenza, nata a Verona il 15 dicembre 1968, codice fiscale BLLLNZ68T55L781G nella qualità di vice-presidente.
- che le deleghe previo controllo della loro regolarità vengono acquisite agli atti dell'Associazione;
- che la presente adunanza è validamente costituita in quanto convocata nei termini e con le modalità previsti dallo statuto dell'Associazione e della normativa attualmente vigente.

1. MODIFICA ART. 11 STATUTO

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno ed il Presidente fa presente che si rende necessario, a seguito di comunicazione del 22.09.2022 dell'Ufficio Regionale del RUNTS – Direzione Servizi Sociali – Regione Veneto, modificare l'art. 11 dello Statuto sociale approvato in data 14.10.2020, e registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona il 22.10.2020 al n. 31461 serie IT, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia di associazioni del Terzo Settore.

In particolare il Presidente precisa, dandone lettura, che l'**attuale art. 11**, approvato nell'Assemblea del 14.10.2020, recita testualmente: *"Il Consiglio di Gestione è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, i quali svolgono la loro attività in maniera gratuita.*

Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per un periodo massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri, il Consiglio di Gestione coopterà altri membri in sostituzione o integrazione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione che li ha cooptati.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti almeno quindici giorni prima della riunione mediante avviso scritto inviato a ciascun membro a mezzo lettera o posta elettronica, e in caso di urgenza mediante invio di telegramma o tramite fax o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.



c) *Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;*

Il Consiglio di Gestione potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, il quale dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

E' consentito che le adunanze del Consiglio possano svolgersi anche in video conferenza e/o in audio conferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota".

Dopo tale spiegazione, si chiede all'Assemblea, la modifica e l'approvazione della formulazione del nuovo art. 11 dello Statuto **per la sola parte evidenziata in grassetto.**

L'Assemblea approva il nuovo testo dell'art. 11 **all'unanimità.**

Pertanto lo Statuto dell'Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera ODV, alla luce della modifica di cui all'art. 11 (unica modifica) così nuovamente riformulato secondo quanto riportato nell'allegato di cui alla lettera B del presente atto.

Il nuovo Statuto così come modificato, sarà registrato presso Agenzia delle Entrate e quindi successivamente inviato in Regione Veneto – Direzione dei Servizi Sociali – Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale.

2. Aggiornamento su attività e progetti dell'Associazione e dell'Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera

Il Consigliere Michele Righetti e il dipendente della Associazione Damiano Hinek, coordinatore delle attività di volontariato, aggiornano brevemente l'Assemblea su come stanno procedendo le attività e illustra inoltre le nuove progettualità che saranno attivate nei prossimi mesi.

3. Varie ed eventuali: nessuna proposta e/o osservazione

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo 3 comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82, 5 comma del D.lgs 117/2017).

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove.

Verona 04 novembre 2022

Il Presidente dell'Assemblea
(Vezzelli Stefano)

Il Segretario verbalizzante
(Alberti Andrea)

ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
posto a lato

3845

Enrico Te

D.lgs 117/2017

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Eugenio Zorini



ALLEGATO "A" A VERBALE DEL 04/11/2022

Associazione Famiglia Canossiana Nuova Primavera ODV		
Firme di presenza Assemblea dei Soci del 4 Novembre 2022		
	FIRMA	DELEGA
Adami Edvige Maria		
Adami Maria Luisa		
Alberti Andrea	Andrea Alberti	ALBERTI ANDREA
Alberti Luciano		
Albrigo Roberto		
Angiano Bartolo		
Annibaletti Cesira		
Anthony Saleth Mary		
Antonelli Adolfo		
Artusi Monica	Monica Artusi	
Avesani Alberto		
Barbieri Mariangela		
Battisti Giancarlo		
Bellato Agnese		MICHELE BIGHETTI
Bellato Anna		
Bellorio Lorenza		VELLELLI STEFANO
Bellotti Marcella		
Bellotti Patrizia		
Benato Emilio		VELLELLI STEFANO
Berardengo Giuseppina		
Bertaso Adriana		
Bigardi Susanna		
Bocchioli Adele		
Bordato Franca		
Bottoli Michele		
Braggio Sonia		
Brunelli Daniela		
Buono Anna		
Burro Martina		
Camillotti Francesca		
Cammelli Annamaria		
Campedelli Tiziana		
Capparelli Maria Antonietta		
Caprara Antonio		
Castellani Pierina		
Cavallaro Luisa		KUDUR SAROS
Consonni Sette Maria Luisa		
Corrado Elisa Sinforosa		
Corso Lorena		
Dal Corso Claudio		
Dal Negro Fiorella		
Dal Negro Giovanni		
Dal Negro Vanira	Vanira Dal Negro	
De Martino Maddalena		
Doro Fiorenza		
Drezza Roberto		ALBERTI ANDREA

Durraj Raj Prakasa Mary		
Dusi Marta		
Fabiano Elena		
Fanti Roberta		
Fantuz Marisa		
Fernandes Helen		
Ferrarin Maria	<i>Helen Fernandes</i>	
Filippini Lucia		
Fornalè Giuseppina		RECCHIA MAURIZIO
Franchini Gabriella		
Franco Luigina		
Furlan Flora		
Fusina Luigi		
Gardin Anna Maria		
Garonzi Angelina		
Gregoriotti Livia		
Hintner Rosina		
Italia Roberto		
Kujur Saroj	<i>Saroj Kujur</i>	
Lonardoni Dina		
Maccini Sara	<i>Sara Maccini</i>	<i>Sara M.</i>
Mantovani Federica		
Marchiotto Renzo		
Marinelli Luisa		
Mascalzoni Lorenzo		
Massaro Norma		
Menegazzi Alessandra		
Merci Gabriella		
Merci Renata		
Michelazzo Rosa Maria	<i>Michelazzo Rosa Maria</i>	
Motta Alberto		PADOVANI RENATA
Nicolussi Principe Lara	<i>Nicolussi Principe Lara</i>	
Pacini Stefania		
Padovani Gilberta		
Padovani Marcella		
Padovani Renata	<i>Renata Padovani</i>	
Paiusco Luca	<i>Luca Paiusco</i>	
Paul Daisy		
Pavan Nadia		
Perazzoli Gabriella		
Peroni Rosanna		
Pietrobon Michele		
Pighi Matteo	<i>Matteo Pighi</i>	
Pitteri Gabriella		
Polettini Adriana	<i>Adriana Polettini</i>	
Poli Ligia		
Prisco Tommaso	<i>Tommaso Prisco</i>	
Recchia Ivana		
Recchia Maurizio	<i>Maurizio Recchia</i>	
Recchia Serena		



Recchia Vittoria	Recchia Vittoria	
Righetti Mariachiara		
Righetti Michele	Michele Righetti	
Riolfi Paola		
Roda Tommaso		ALBERTI ANDREA
Rodighiero Antonietta		
Ronco Daniela		
Rossi Elisa		
Santini Gildo		
Santoli Sandra		
Scaggion Cristina	Scaggion Andrea	
Signorati Flora Beatrice		
Tisato Pierluigi		
Tosi Barbara		
Turrini Maria Teresa		
Ubaldi Annalisa		
Vasconi Laura		
Venturini Margherita		
Vezzelli Elisabetta	Vezzelli Elisabetta	
Vezzelli Stefano	Vezzelli Stefano	
Zanelli Luisa		
Zanetti Laura		
Zenatello Alessandra		



**ASSOCIAZIONE
FAMIGLIA CANOSSIANA
"NUOVA PRIMAVERA" ONLUS**
Via F.lli Alessandri n. 28 - 37124 PARONA - VERONA
COD. FISC.: 93130760239

Stefano Vezzelli
Andrea Alberti

Allegato B

STATUTO
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1 – E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, successivamente integrato con D.Lgs. 105/18, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

FAMIGLIA CANOSSIANA "NUOVA PRIMAVERA" – ODV

Che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

Tale Associazione nasce dall'identità propria dei Fratelli e Sorelle Laici Canossiani che sono "chiamati a far conoscere ed amare Cristo attraverso una testimonianza umile, gioiosa, discreta e talvolta silenziosa" (TdV n. 36). I Fratelli e Sorelle Laici Canossiani non hanno quindi nel proprio specifico un'opera, ma sono chiamati alla testimonianza di Cristo e a suscitare nelle persone il desiderio di amarlo, formandole al servizio a vantaggio dei poveri e dei piccoli secondo il carisma di Santa Maddalena di Canossa.

I Fratelli e Sorelle Laici Canossiani intendono vivere la comunione con la famiglia Canossiana coinvolgendo le sue espressioni in questa Associazione. L'Associazione, dove sono presenti le diverse espressioni religiose e laicali di cui si compone la Famiglia Canossiana, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione di Volontariato (in breve OdV) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – L'Associazione Famiglia Canossiana "Nuova Primavera" – ODV è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Obiettivo dell'Associazione è lo svolgimento di attività volte alla valorizzazione e assistenza della persona, ponendo attenzione all'aspetto educativo e promozionale della persona stessa, in fedeltà al carisma di Santa Maddalena di Canossa.

Le finalità di solidarietà sociale comprendono altresì rapporti di collaborazione e sostegno con Paesi stranieri, mediante accordi, progetti, o altre forme di cooperazione, rivolti particolarmente all'infanzia, all'istruzione e alla famiglia.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari – associati sono:



- 
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; (rif. lettera A di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs.117/17);
 - b) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (rif. lettera L di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs.117/17);
 - c) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (rif. lettera Q di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs.117/17);
 - d) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;(rif. lettera R di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs.117/17);
 - e) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (rif. Lettera U di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs.117/17);

L'Associazione svolge le proprie attività tramite gli associati, suddivisi in "piccoli rami di carità". I piccoli rami di carità sono finalizzati a svolgere ognuno una attività in un ambito specifico e sono:

- a) Piccolo ramo del sostegno educativo e scolastico;
- b) Piccolo ramo della sensibilizzazione all'accoglienza di persone fragili;
- c) Piccolo ramo della condivisione e sostegno della realtà familiare;
- d) Piccolo ramo della catechesi degli adulti alla iniziazione cristiana;
- e) Piccolo ramo della comunità mamma-bambino "Casa Nuova Primavera";
- f) Piccolo ramo del centro di accoglienza "Casa Bakhita";
- g) Piccolo ramo per la manutenzione e logistica;
- h) Piccolo ramo della segreteria e amministrazione;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Gestione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione opera in ambito nazionale ed internazionale.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività incompatibili con quelle sopra elencate.

Art. 4 – L'Associazione ha sede in Verona (VR), frazione Parona, nella Casa Famiglia Canossiana "Nuova Primavera", in via F.lli Alessandri n. 28.



Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 5 – L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo ed ha una struttura democratica.

PATRIMONIO

Art. 6 – Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasette);
- b) da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione, considerando che la richiesta di contributo non assume in nessun modo carattere vincolante per l'associato;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- h) da beni mobili e immobili;
- i) da attività di raccolta fondi;
- j) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Gestione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 7 – Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, secondo il carisma di Santa Maddalena di Canossa.

Gli associati vengono ammessi quali membri dell'Associazione previa domanda motivata al Consiglio di Gestione, il quale provvederà all'iscrizione nell'apposito registro. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Gestione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Gli associati svolgono la loro attività all'interno dell'Associazione concorrendo a perseguire le finalità espresse all'art. 3 del presente Statuto, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, avendo però il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'Associazione per lo svolgimento della propria attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Si può avvalere altresì di soggetti esterni legati ad essa da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, e ciò nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sull'attività svolta e di controllo sull'andamento della medesima;
- c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- e) esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Gli associati vengono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, ed è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Gestione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio di Gestione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 9 – Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio di Gestione
- c) Il Presidente



Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'Assemblea delibererà in merito ai bilanci secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma

2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15 – L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

a) Quando le finalità dell'Associazione non vengono perseguite secondo le modalità espresse nel presente Statuto e, quindi, secondo le linee carismatiche già esistenti e quelle approvate dal Focolare di Famiglia dei Fratelli e Sorelle Laici Canossiani, sentito il Consiglio di Gestione dell'Associazione;

b) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

c) Per altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

NORME DI CHIUSURA

Art. 16 – Foro competente è quello del luogo dove ha sede l'Associazione.

Art. 17 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 18 – Per quanto riguarda l'uso per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto da parte dell'Associazione dei locali oggetto di contratti di comodato stipulati con l'Associazione Fratelli e Sorelle Laici Canossiani e con gli Istituti delle Figlie e dei Figli della Carità Canossiani, i termini e le disponibilità di tali spazi, comprendenti l'uso delle suppellettili e delle attrezzature di pertinenza, saranno definiti con accordi scritti tra il Focolare di Famiglia dell'Associazione Fratelli e Sorelle Laici Canossiani e l'Associazione medesima, nel rispetto dei contratti di comodato vigenti.

Art. 19 - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia

